



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Guida Sintetica

al

Diritto Annuale

Bologna, 05 Marzo 2010

Sommario

<i>Soggetti obbligati al pagamento</i>	3
<i>Soggetti esonerati dal pagamento</i>	3
<i>Soggetti iscritti in corso d'anno</i>	5
<i>Unità locali</i>	6
<i>Quando si paga</i>	6
<i>Il versamento</i>	7
Modalità	8
Importi 2009	9
<i>Le sanzioni</i>	11
<i>Il ravvedimento operoso</i>	11
<i>Eventi Eccezionali</i>	12
<i>Rimborsi</i>	12
<i>Compensazioni</i>	12
<i>Riferimenti Normativi</i>	13
A P P E N D I C E	15
Importi 2001	16
Soggetti iscritti in corso d'anno	16
Esazione ordinaria	17
Importi 2002	19
Soggetti iscritti in corso d'anno	19
Esazione ordinaria	20
Importi 2003	22
Soggetti iscritti in corso d'anno	22
Esazione ordinaria	23
Importi 2004	25
Soggetti iscritti in corso d'anno	25
Esazione ordinaria	26
Importi 2005	28
Soggetti iscritti in corso d'anno	28
Esazione ordinaria	29
Importi 2006	31
Soggetti iscritti in corso d'anno	31
Esazione ordinaria	32
Importi 2007	34
Soggetti iscritti in corso d'anno	34
Esazione ordinaria	35
Importi 2008	37
Soggetti iscritti in corso d'anno	37
Esazione ordinaria	38

Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.

Non sono tenuti al pagamento i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA), come Associazioni o simili.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Soggetti esonerati dal pagamento

Le **imprese individuali** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.

Le **società ed altri enti collettivi** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Le **società di persone ed i consorzi** che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno.

Inoltre:

Le imprese per le quali sia stato dichiarato **il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa** cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.

Le **società cooperative** poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2544 del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.

Pertanto, a partire dal 2001:

- sono obbligate al pagamento anche le società iscritte negli anni precedenti che al primo gennaio dell'anno di riferimento risultano poste in liquidazione;

- sono obbligate al pagamento anche le società iscritte negli anni precedenti che hanno cessato l'attività;
- la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con data cessazione attività retroattiva non comporta l'esonero dal pagamento con effetto retroattivo.

Soggetti iscritti in corso d'anno

L'art. 4 del D.M. 22 dicembre 2009 di determinazione, per l'anno 2010, delle misure del diritto annuale, dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2010 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Imprese che si iscrivono o aprono unità locali

	Sede	unità locale
• imprese individuali	€ 88,00	€ 18,00
• società semplici agricole	€ 88,00	€ 18,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n.96 (società tra avvocati)	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Imprese che si iscrivono o aprono unità locali

	Sede	unità locale
(imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali)	€ 200,00	€ 40,00

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale.

Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari ad € 110,00.

Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia (si veda prima *Soggetti iscritti in corso d'anno*).

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece effettuato nei termini di legge (si veda più avanti *Quando si paga*).

Quando si paga

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione – art. 3 Circ. MAP n. 3587/c).

Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno si veda *Soggetti iscritti in corso d'anno*.

Il versamento

- MODALITÀ
- IMPORTI 2009

Modalità

1) Esazione ordinaria

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE IL MODELLO UNIFICATO DI PAGAMENTO F24, USATO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Come compilare correttamente il modello F24:

- Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il CODICE FISCALE, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- Compilare la sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI “ come segue:

Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento (nel caso della Camera di Commercio di Bologna indicare “BO”)

Codice Tributo: 3850

Anno di riferimento: l'anno cui si riferisce il versamento

- Per ciascuna provincia va compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati a quella provincia.

Secondo le modalità previste dal D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto l'utilizzo del Mod. F24).

ATTENZIONE: NON E' POSSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI IN C/C POSTALE PER IL DIRITTO ANNUALE DI COMPETENZA ANNI 2001 E SEGUENTI.

2) Pagamento in caso di iscrizione o apertura di unità locale in corso d'anno

In caso di **invio telematico** il pagamento può essere effettuato utilizzando il modello F24. L'allegazione della **copia informatica scansionata del modello F24** in formato .tif o .pdf alla pratica telematica, dimostrerà l'avvenuto pagamento.

In mancanza di tale allegato, l'ufficio provvederà all'**addebito automatico del diritto annuale**.

Qualora l'utente intenda avvalersi della facoltà di pagare con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, prevista dall'art. 4 del D.M. 22 Dicembre 2009 (che disciplina la riscossione per l'anno 2010), **DEVE INDICARLO ESPRESSAMENTE NEL CAMPO NOTE**.

In caso di presentazione a sportello della pratica di prima iscrizione o di apertura di unità locale **su supporto cartaceo**, il versamento può essere effettuato con modello F24 oppure mediante le altre forme previste per il pagamento diretto allo sportello. **N.B. dal 01/05/2010** non sarà più possibile, in alcun caso, utilizzare il c/c postale per versamenti di diritto annuale.

Importi 2009

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese devono pagare un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

	Sede	Unità locali
<i>Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale</i>	€ 88,00	€ 17,60 ciascuna
<i>Società semplici agricole</i>		
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00	€ 28,80 ciascuna
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00	€ 34,00 ciascuna

L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 (per la cui individuazione si veda la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/09) la tabella che segue:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	
fino a € 100.000,00		misura fissa	€ 200,00	
oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	0,015	200,00 + 0,015% della parte eccedente	100.000,00
oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	0,013	222,50 + 0,013% della parte eccedente	250.000,00
oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	0,010	255,00 + 0,010% della parte eccedente	500.000,00
oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	0,009	305,00 + 0,009% della parte eccedente	1.000.000,00
oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	0,005	1115,00 + 0,005% della parte eccedente	10.000.000,00
oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	0,003	2365,00 + 0,003% della parte eccedente	35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001	2815,00 + 0,001% della parte eccedente	50.000.000,00 (fino ad un massimo di 40.000 euro)

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro ciascuna. Dal 2009 tale importo deve essere calcolato sull'importo dovuto per la sede prima dell'arrotondamento

considerando 5 decimali. L'arrotondamento all'unità di euro andrà effettuato solo sull'importo complessivo finale da versare a ciascuna camera di commercio, avendo mantenuto per tutti i calcoli e tutte le sommatorie 5 decimali.

Per ulteriori precisazioni ed esemplificazioni sulle modalità di calcolo ed arrotondamento si veda la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/09.

Imprese con sede principale all'estero

Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Le sanzioni

In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, al "Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale" approvato con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 12 dicembre 2005.

Si rammenta inoltre che, secondo quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/97, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese.

Con provvedimento n. 247 del 21 Luglio 2003 la Camera di Commercio di Bologna ha deliberato di non aderire alla definizione agevolata (condono) del diritto annuale.

Il ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, che consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto annuale è pari al:

- 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento (N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla maggiorazione dello 0,40% - non è possibile, per il diritto annuale, calcolare il ravvedimento su tributo+0,40% e decorrenza dalla scadenza + 30gg.);
- 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.

N.B. Con Circolare prot. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento di diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall'art. 16 del D.L. 185/08 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2/09.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito **contestualmente** alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% fino al 31/12/2007; 3% dal 01/01/2008) con maturazione giorno per giorno.

Il versamento deve essere effettuato con Modello Unificato F24 compilato nella Sezione ICI ed altri tributi locali. Codici tributo da utilizzare:

<u>Codice Ente</u>	<u>Codice Tributo</u>	
BO	3850	per il diritto annuale

BO	3851	per gli interessi
BO	3852	per la sanzione

L'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Eventi Eccezionali

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Rimborsi

Dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Per le annualità dal 2000 in poi, le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.

Si precisa che non è possibile procedere a rimborsi nei confronti di società che risultino già cancellate dal Registro Imprese.

Compensazioni

Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24.

E' consigliabile verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio competente.

Modalità di compilazione del Mod. F24:

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Codice Ente = BO

Codice Tributo = 3850

Anno = (anno di maturazione del credito)

L'importo deve essere indicato nella colonna "Importi a credito compensati"

I codici tributo:

3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

non sono utilizzabili in compensazione.

Riferimenti Normativi

- Art.18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
così come modificato dall'Art. 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha apportato modifiche alle modalità di determinazione, termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, e da ultimo dall'art. 44 della Legge 12 Dicembre 2002, n. 273.
- D.M. 11 Maggio 2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 02/10/2001)
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488.
- D.M. 23 aprile 2001 (G.U. n. 126 del 01/06/2001)
Misura Diritto Annuale 2001.
- D.M. 17 maggio 2002 (G.U. n. 149 del 27/06/2002)
Misura Diritto Annuale 2002.
- D.M. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 07/06/2003)
Misura Diritto Annuale 2003
- D.M. 5 Marzo 2004 (G.U. n. 75 del 30/03/2004)
Misura Diritto Annuale 2004
- D.M. 23 Marzo 2005 (G.U.n. 82 del 09/04/2005)
Misura Diritto Annuale 2005
- D.M. 27 Gennaio 2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19/04/2005)
Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale
- Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale (approvato dal Consiglio della CCIAA di Bologna con delibera n. 16 del 12/12/2005, pubblicato all'albo camerale il 30/12/2005, in vigore dal 14/02/2006)
- D.M. 28 Marzo 2006 (G.U.n. 106 del 09/05/2006)
Misura Diritto Annuale 2006
- D.M. 23 Marzo 2007 (G.U.n. 122 del 28/05/2007)
Misura Diritto Annuale 2007
- D.M. 1 Febbraio 2008 (G.U.n. 54 del 04/03/2008)
Misura Diritto Annuale 2008
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/c del 05/03/2008
Applicazione del diritto annuale alle imprese iscritte a decorrere dal primo gennaio 2008
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. 62417 del 30/12/2008

Ravvedimento in materia di diritto annuale, ex art. 6 c. 1 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54

- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/2009
Individuazione dei righi del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009
- D.M. 30 Aprile 2009 (G.U.n. 114 del 19/05/2009)
Misura Diritto Annuale 2009
- D.M. 22 Dicembre 2009 (G.U.n. 24 del 30/01/2010)
Misura Diritto Annuale 2010

Ufficio Diritto Annuale

P.zza Costituzione 8, 40128 Bologna – Tel 051 6093267-806 Fax 051 6093876
Sito Internet: www.bo.camcom.it link servizi amministrativi, diritto annuale

APPENDICE

- **IMPORTI 2001**
- **IMPORTI 2002**
- **IMPORTI 2003**
- **IMPORTI 2004**
- **IMPORTI 2005**
- **IMPORTI 2006**
- **IMPORTI 2007**
- **IMPORTI 2008**

Importi 2001**Soggetti iscritti in corso d'anno**

A partire dal 21/06/2001, le imprese che si iscrivono (esclusi i casi di trasferimento della sede da altra provincia) e/o aprono unità locali in corso d'anno devono corrispondere il diritto annuale relativo all'anno 2001 al momento dell'iscrizione o denuncia. Il Decreto Ministeriale 23 aprile 2001, che fissa la misura del diritto annuale 2001, ha così determinato i relativi importi:

Iscrizione di impresa	
• imprese individuali	£ 152.000 € 79,00
• società semplici agricole	
• società cooperative	
• consorzi	
• società semplici non agricole	£ 276.000 € 143,00
• società di persone	
• società di capitali	£ 742.000 € 383,00
Apertura di unità locale	
• imprese individuali	£ 31.000 € 16,00
• società semplici agricole	
• società cooperative	
• consorzi	£ 56.000 € 29,00
• società semplici non agricole	
• società di persone	20 % di quanto dovuto per la sede, arrotondato per eccesso, fino ad un massimo di £. 200.000 / € 103,00
• società di capitali	

• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)	£	212.000
	€	109,00

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese pagano un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale</i>	£. 152.000
<i>Società semplici agricole</i>	€ 79,00
<i>Società semplici non agricole</i>	£. 276.000
	€ 143,00

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, devono pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2000 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

L'effettivo importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2000 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa. L'importo così determinato dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato				Aliquote
Da lire	a lire	Da euro	a euro	
0	1.000.000.000	0	516.457	fisso lire 742.000 (pari a euro 383)
1.000.000.001	5.000.000.000	516.458	2.582.284	0.040%
5.000.000.001	20.000.000.000	2.582.285	10.329.138	0.035%
20.000.000.001	50.000.000.000	10.329.139	25.822.845	0.025%
50.000.000.001	100.000.000.000	25.822.846	51.645.690	0.015%
100.000.000.001	200.000.000.000	51.645.691	103.291.380	0.010%
200.000.000.001	500.000.000.000	103.291.381	258.228.450	0.005%
oltre	500.000.000.000	oltre	258.228.450	0.005% fino ad un massimo di lire 150.000.000 (pari a euro 77.469)

IMPORTANTE:

In via transitoria, per l'anno 2001, l'importo da versare non potrà comunque essere inferiore a quanto dovuto per il 2000 né superiore allo stesso importo maggiorato del 6%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di £. 200.000 pari a Euro 103,00 per ciascuna unità locale.

L'importo dovrà essere arrotondato per eccesso. In sede di conversione, l'importo dovrà essere inoltre arrotondato all'unità di euro.

Le unità locali di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di Lire 212.000 pari a Euro 109,00 ciascuna.

ATTENZIONE

Gli importi sono convertiti all'unità di Euro in base al disposto del Decreto 30 Ottobre 2001 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con quello dell'Economia.

Importi 2002

Soggetti iscritti in corso d'anno

Le imprese che si iscrivono (esclusi i casi di trasferimento della sede da altra provincia) e/o aprono unità locali in corso d'anno devono corrispondere il diritto annuale relativo all'anno 2002 al momento dell'iscrizione o denuncia.

Il Decreto Ministeriale 17 Maggio 2002 che fissa la misura del diritto annuale 2002, in vigore dal 12 Luglio 2002, ha così determinato i relativi importi:

Importi dovuti al momento dell'iscrizione al registro delle imprese o della denuncia di apertura di unità locale da parte di imprese iscritte nel corso del 2002

	sede		unità locale	
	€		€	
• imprese individuali	€	80,00	€	16,00
• società semplici agricole	€	80,00	€	16,00
• società cooperative	€	80,00	€	16,00
• consorzi	€	80,00	€	16,00
• società semplici non agricole	€	144,00	€	29,00
• società di persone	€	151,00	€	30,00
• società di capitali	€	373,00	€	75,00

Importi dovuti al momento della denuncia di apertura di unità locale da parte di imprese già iscritte al 01/01/02

- 20 % (arrotondato all'unità di euro) di quanto dovuto per la sede nel 2002 fino ad un massimo di € 103,00 per ciascuna unità locale.

Importi dovuti al momento della denuncia di apertura di unità locale o dalla richiesta di iscrizione di sede secondaria da parte di imprese con sede principale all'estero

- € 110,00

* * *

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale 2002, il Ministero delle attività produttive, con Circolare n. 3539/C del 28/12/2001, aveva stabilito che, in via provvisoria, alle imprese di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2002, si applicavano i medesimi importi previsti per l'anno 2001. Le società di capitali di nuova iscrizione pagavano l'importo previsto per il primo scaglione d'imposta.

Il decreto ministeriale 17 Maggio 2002 prevede che le imprese che si sono iscritte prima del 12 Luglio 2002 debbano pagare il relativo conguaglio, ovvero abbiano diritto al rimborso nel caso rispettivamente abbiano pagato una somma inferiore o superiore a quanto dovuto; le modalità e i termini per il conguaglio e per il rimborso verranno stabilite con uno specifico provvedimento della Camera di Commercio che verrà reso noto a tutti gli interessati.

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese pagano un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, imprenditori individuali artigiani, imprenditori agricoli)</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, devono pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2001 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

L'effettivo importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2001 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa. L'importo così determinato dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato				Misure fisse e aliquote
da euro	a euro	da lire	a lire	
0,00	516.456,90	0	1.000.000.000	373,00 euro (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	1.000.000.001	5.000.000.000	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	5.000.000.001	100.000.000.000	0,0015%
51.645.689,92	e oltre	100.000.000.001	e oltre	0,0005% (fino ad un massimo di 77.500 euro)

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'importo calcolato sia superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2001 incrementato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo dovuto nel 2001 aumentato solo del 6%.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 103,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Importi 2003**Soggetti iscritti in corso d'anno**

L'art. 4 del D.M. 23 Maggio 2003 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2003" dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2003 sono tenute al pagamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda/denuncia al Registro delle Imprese.

Questi i relativi importi:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	sede	unità locale
	_____	_____
• imprese individuali	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• imprese con sede principale all'estero		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	sede	unità locale
	_____	_____
• imprese individuali	€ 88,00	€ 18,00
• società cooperative	€ 88,00	€ 18,00
• consorzi	€ 88,00	€ 18,00
• società di persone	€ 160,00	€ 32,00
• società di capitali	€ 373,00	€ 75,00

* * *

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale 2003, il Ministero delle attività produttive, con Circolare n. 3554/C del 04/12/2002, aveva stabilito che alle imprese di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2003 si applicavano, in via provvisoria,

i medesimi importi previsti in merito dal proposito dal Decreto Ministeriale 17 Maggio 2002, che fissava la misura del diritto annuale 2002.

L'art. 4 del decreto ministeriale 23 Maggio 2003 prevede che le imprese che si sono iscritte prima del 22 Giugno 2003 debbano pagare il relativo conguaglio, ovvero abbiano diritto al rimborso nel caso rispettivamente abbiano pagato una somma inferiore o superiore a quanto dovuto; le modalità e i termini per il conguaglio e per il rimborso verranno stabilite con uno specifico provvedimento della Camera di Commercio che verrà reso noto a tutti gli interessati.

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese pagano un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, devono pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2002 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2002 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato	Aliquota	Importo dovuto per la sede
fino a € 516.456,90	misura fissa	€ 373,00
oltre € 516.456,90 fino a € 2.582.284,50	0,0070	373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,90
oltre € 2.582.284,50 fino a € 51.645.689,91	0,0015	517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,50
oltre € 51.645.689,91	0,0005	1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,91 (fino ad un massimo di 77.500 euro)

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'importo calcolato sia superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2002 incrementato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo dovuto nel 2002 aumentato solo del 6%.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Importi 2004**Soggetti iscritti in corso d'anno**

L'art. 4 del D.M. 5 Marzo 2004 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2004" dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2004 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 96	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 93,00	€ 19,00
• società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
• consorzi	€ 93,00	€ 19,00
• società di persone	€ 170,00	€ 34,00

- società di capitali € 373,00 € 75,00

* * *

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale 2004, il Ministero delle Attività Produttive, con Circolare n. 3569/C del 29/12/2003, aveva stabilito che alle imprese di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2004 si applicavano, in via provvisoria, i medesimi importi previsti in merito dal Decreto Ministeriale 23 Maggio 2003, che fissava la misura del diritto annuale 2003.

L'art. 4 del decreto ministeriale 5 Marzo 2004 prevede che le imprese che si sono iscritte prima del 14 Aprile 2004 debbano pagare il relativo conguaglio, ovvero abbiano diritto al rimborso nel caso rispettivamente abbiano pagato una somma inferiore o superiore a quanto dovuto; le modalità e i termini per il conguaglio e per il rimborso verranno stabilite con uno specifico provvedimento della Camera di Commercio che verrà reso noto a tutti gli interessati.

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese pagano un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, devono pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2003 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2003 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato	Aliquota	Importo dovuto per la sede
fino a € 516.456,90	misura fissa	€ 373,00
oltre € 516.456,90 fino a € 2.582.284,50	0,0070	373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,90

oltre € 2.582.284,50 fino a € 51.645.689,91	0,0015	517,61 + 0,0015% della parte eccedente	2.582.284,50
oltre € 51.645.689,91	0,0005	1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente (fino ad un massimo di 77.500 euro)	51.645.689,91

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'importo calcolato sia superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2003 incrementato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo dovuto nel 2003 aumentato solo del 6%.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Importi 2005**Soggetti iscritti in corso d'anno**

L'art. 4 del D.M. 23 Marzo 2005 "Determinazione, per l'anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto" dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2005 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n.96 (società tra avvocati)	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 93,00	€ 19,00
• società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
• consorzi	€ 93,00	€ 19,00
• società di persone	€ 170,00	€ 34,00
• società di capitali	€ 373,00	€ 75,00

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese devono pagare per la sede un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, sono tenuti a pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2004 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2004 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato	Aliquota	Importo dovuto per la sede
fino a € 516.456,00	misura fissa	€ 373,00
oltre € 516.456,00 fino a € 2.582.284,00	0,0070	373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00
oltre € 2.582.284,00 fino a € 51.645.689,00	0,0015	517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00
oltre € 51.645.689,00	0,0005	1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,00 (fino ad un massimo di 77.500 euro)

ATTENZIONE:

Se l'importo calcolato è superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare per la sede lo stesso importo dovuto nel 2004, senza aumento.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Importi 2006**Soggetti iscritti in corso d'anno**

L'art. 4 del D.M. 28 Marzo 2006 "Determinazione, per l'anno 2006, delle misure del diritto annuale dovuto", dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2006 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n.96 (società tra avvocati)	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 93,00	€ 19,00
• società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
• consorzi	€ 93,00	€ 19,00
• società di persone	€ 170,00	€ 34,00
• società di capitali	€ 373,00	€ 75,00

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese devono pagare per la sede un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, sono tenuti a pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2005 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2005 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato	Aliquota	Importo dovuto per la sede
fino a € 516.456,00	misura fissa	€ 373,00
oltre € 516.456,00 fino a € 2.582.284,00	0,0070	373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00
oltre € 2.582.284,00 fino a € 51.645.689,00	0,0015	517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00
oltre € 51.645.689,00	0,0005	1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,00 (fino ad un massimo di 77.500 euro)

ATTENZIONE:

Se l'importo calcolato è superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare per la sede lo stesso importo dovuto nel 2005, senza aumento.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Importi 2007**Soggetti iscritti in corso d'anno**

L'art. 4 del D.M. 23 Marzo 2007 di determinazione, per l'anno 2007, delle misure del diritto annuale dovuto, dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2007 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n.96 (società tra avvocati)	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 93,00	€ 19,00
• società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
• consorzi	€ 93,00	€ 19,00
• società di persone	€ 170,00	€ 34,00
• società di capitali	€ 373,00	€ 75,00

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese devono pagare per la sede un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, sono tenuti a pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2006 (si veda prima *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2006 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato	Aliquota	Importo dovuto per la sede
fino a € 516.456,00	misura fissa	€ 373,00
oltre € 516.456,00 fino a € 2.582.284,00	0,0070	373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00
oltre € 2.582.284,00 fino a € 51.645.689,00	0,0015	517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00
oltre € 51.645.689,00	0,0005	1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,00 (fino ad un massimo di 77.500 euro)

ATTENZIONE:

Se l'importo calcolato è superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare per la sede lo stesso importo dovuto nel 2006, senza aumento.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Importi 2008

Soggetti iscritti in corso d'anno

L'art. 4 del D.M. 1 Febbraio 2008 di determinazione, per l'anno 2008, delle misure del diritto annuale, dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2008 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Imprese che si iscrivono o aprono unità locali

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 88,00	€ 18,00
• società semplici agricole	€ 88,00	€ 18,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001,n.96 (società tra avvocati)	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

Imprese che si iscrivono o aprono unità locali

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
(imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali)	€ 200,00	€ 40,00

* * *

N.B. Le imprese che si sono iscritte dal 1 gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del D.M. 1 Febbraio 2008 sono tenute a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine dell'esazione ordinaria, se l'importo pagato è inferiore agli importi sopra indicati, o a utilizzare in compensazione l'eventuale credito per pagamenti con Mod. F24, se l'importo pagato è invece superiore (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/c del 05/03/2008).

Esazione ordinaria

Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese devono pagare per la sede un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale</i>	€ 88,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, sono tenuti a pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2007 (si veda più avanti *Definizione di Fatturato*).

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2007 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	
fino a € 100.000,00		misura fissa	€ 200,00	
oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	0,015	200,00 + 0,015% della parte eccedente	100.000,00
oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	0,013	222,50 + 0,013% della parte eccedente	250.000,00
oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	0,010	255,00 + 0,010% della parte eccedente	500.000,00
oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	0,009	305,00 + 0,009% della parte eccedente	1.000.000,00
oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	0,005	1115,00 + 0,005% della parte eccedente	10.000.000,00
oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	0,003	2365,00 + 0,003% della parte eccedente	35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001	2815,00 + 0,001% della parte eccedente	50.000.000,00 (fino ad un massimo di 40.000 euro)

N.B. La natura giuridica delle imprese iscritte in sezione ordinaria non incide in alcun modo sull'importo da versare.

Per le eventuali unità locali si veda il paragrafo nella pagina seguente.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.

Definizione di fatturato

L'importo del fatturato si rileva dal modello Unico IRAP.

Di seguito si indicano le sezioni e i righi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo:

- imprese industriali e commerciali : sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione I, al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IQ5 (altri ricavi e proventi);
- enti creditizi e finanziari: sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione II al rigo IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo IQ19 (commissioni attive);
- imprese di assicurazione: sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione III al rigo IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici);
- imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari: sommare gli importi indicati nella colonna "valori contabili" della Sezione I, al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IQ5 (altri ricavi e proventi) e della Sezione II al rigo IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati).

I contribuenti che svolgono attività diverse da quelle sopra indicate (società cooperative edilizie a proprietà indivisa, consorzi di garanzia collettiva fidi, ecc.) possono prendere in considerazione i valori contabili corrispondenti a quelli sopra indicati come dichiarati ai fini IRAP o, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile.

Per casi particolari consultare la nota RE4-2008-146515-DGCAS-11-04-2008, la Circolare 29/04/2008 n. 3317 e la Nota n. 5024 del 12-06-2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.